

8259 del 19/08/2020



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF011/86

DEL 5 AGOSTO 2020

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

UFFICIO SANITA' ANIMALE IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E P.Z.

OGGETTO: LINEE GUIDA OPERATIVE – PIANO DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA DELLA REGIONE ABRUZZO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale devastante e altamente contagiosa che colpisce i suini domestici e i cinghiali di ogni età e sesso causando ingenti danni agli allevamenti suini ed alle filiere alimentari correlate;

ATTESO che, secondo le indicazioni dell'OIE allo stato l'unico modo per evitarne la diffusione è quella di abbattere tutti gli animali presenti negli allevamenti "infetti" e nell'area circostante e di distruggerli mediante incenerimento;

VISTO Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Il Regio Decreto n. 3298/1928;

VISTO il DPR 8 febbraio 1954 n. 320 con il quale è stato approvato il Regolamento di Polizia Veterinaria;

TENUTO CONTO che l'Autorità Sanitaria Europea ha inteso attenzionare gli Stati Membri sulla tematica dando precise indicazioni per l'attuazione di piani di sorveglianza su tutto il territorio comunitario;

VISTA la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, che stabilisce specifiche disposizioni per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la Peste Suina Africana;

VISTA la Decisione 2003/422/CE della Commissione del 26 maggio 2003 recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;

VISTA il Decreto Legislativo n. 54 del 20 febbraio 2004, attuazione della direttiva 2002/60/ce recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;


VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 28/01/2004 normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente;

VISTA la Decisione della commissione 2014/709/CE del 9 ottobre 2014 recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni stati membri;



- VISTO** il Piano Nazionale per le Emergenze di tipo Epidemico redatto dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari nel 2014 e le successive integrazioni e revisioni;
- VISTO** il Manuale Operativo Pesti redatto dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari nel 2014 e le successive integrazioni e revisioni;
- VISTO** IL Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che "stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare" per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
- VISTA** La Decisione 2006/677/CE del 29/09/2006 che stabilisce le linee-guida che stabiliscono i criteri di esecuzione degli auditi a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO** Il D.lgs. n. 200 del 26/10/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";
- VISTA** la propria Determinazione Dirigenziale n. DPF011/91 del 22 agosto 2019 avente per oggetto: Programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare anno 2019; integrazione dei piani di sorveglianza per BT e PSA;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTO** il D.lgs. n. 193 del 06/11/2007 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- VISTA** la Determinazione DG21/167 del 31 dicembre 2014 "Applicazione nella Regione Abruzzo del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante: "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Approvazione Linee Guida sulle procedure per lo smaltimento degli animali morti incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, sulle procedure di gestione degli animali in difficoltà e sulle procedure di smaltimento delle carcasse di animali selvatici";
- PRESO ATTO** del documento denominato "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020", trasmesso dal Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota DGSAF 0001024 - P17/01/2020;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 370 del 06/07/2020 recante "Recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n° 16 del 20 febbraio 2020 concernente "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022".
- CONSIDERATO** necessario adeguare le azioni previste dal predetto documento nazionale denominato "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per l'anno 2020" alle specificità territoriali della Regione Abruzzo e, quindi, predisporre un Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina in Regione Abruzzo che sia conforme alle indicazioni ed ai principi generali stabiliti dalla Commissione Europea e dall'Accordo Stato/Regioni n. 125/2019;
- RITENUTO** pertanto adi dover approvare le "Linee guida operative- integrazione della Peste Suina in Regione Abruzzo" allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato);
- VISTO** il D.lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15.03.97 n.59;
- VISTO** l'art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante "norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;



TUTTO CIÒ PREMESSO:

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

- 1) Di inserire nel Piano regionale dei controlli 2020 - 2022 in sanità animale, igiene e sicurezza degli alimenti, le misure di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di attribuire ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali regionali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le funzioni ad ognuno di essi assegnate in materia previste dal piano in parola;
- 3) Di dare atto che in seguito ad eventuali nuove disposizioni in materia, il Servizio di Sanità Veterinaria, Igiene e sicurezza degli alimenti della Regione Abruzzo provvederà con successivi atti all'aggiornamento del programma in oggetto;
- 4) Di stabilire che i dati relativi alle predette attività siano inseriti, a cura dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali regionali e degli altri soggetti coinvolti, sui sistemi informatizzati ufficiali e sulle banche dati regionali e nazionali;
- 5) di trasmettere per e-mail, per il seguito di competenza, copia della presente determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle aziende sanitarie locali regionali, ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Direttori dei Servizi Veterinari delle stesse aziende, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;
- 6) di pubblicare sul sito della Regione Abruzzo la presente Determinazione;
- 7) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore regionale del Dipartimento Sanità ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 7 del 10 maggio 2002;
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Abruzzo quale atto di "attribuzione di vantaggio economico" ai sensi della L. 124/2015;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)

firmata digitalmente

L'Estensore

Dr. Giammarco Ianni

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Giammarco Ianni

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993





LINEE GUIDA OPERATIVE –INTEGRAZIONE PIANO DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Il piano si prefigge di individuare precocemente la possibile introduzione del virus sul territorio regionale al fine di proteggere il patrimonio suinicolo.

Il piano si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

- a) Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.
- b) Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.
- c) Controllo numerico della popolazione di cinghiali.
- d) Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.
- e) Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

Popolazione target del programma:

Popolazione suidi nel territorio regionale

1. Numero capi suini censiti delle varie tipologie al 31 dicembre 2019: 69.793
2. Numero strutture commerciali e famigliari **stabulate** che detengono suini censite al 31 dicembre 2019 n. 15.410. Mentre le aziende **all'aperto** sono n.73
3. Numero dei cinghiali stimato: 47.500 capi

SORVEGLIANZA PASSIVA NELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALI

Figure coinvolte:

- Servizi Veterinari regionali;
- C.E.R.E.P. centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus;
- Servizi veterinari ASL competenti: (Sanità animale e Igiene degli allevamenti e p.z.);
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;
- Veterinari dei Parchi Nazionali e Regionali del comprensorio della Regione Abruzzo;
- Corpo forestali-carabinieri.

Obiettivo principale:

Riscontrare l'infezione in tempi rapidi (early detection).

Obiettivo specifico:

Su tutto il territorio regionale sarà attuata la sorveglianza passiva attraverso la segnalazione ed il successivo campionamento di **tutti** i cinghiali rinvenuti morti (incidentati o morti per cause non note) oppure moribondi (a causa di incidente stradale o per cause non note) in aree urbane, periurbane e boschive e di tutti i casi sospetti (mortalità aumentata o con sintomatologia riconducibile a pesti suine) di cui sia stata segnalata la presenza (da qualsiasi cittadino).



Modalità di gestione del caso:

Segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da qualsiasi cittadino attraverso diverse figure: guardie forestali, guardie parco, guardie provinciali, guardie comunali, forze dell'ordine (carabinieri, polizia). Le figure sopra citate contatteranno i servizi veterinari, ai seguenti numeri di telefono :

ASL Teramo **0861 4291**

ASL 01 Avezzano- Sulmona- L'Aquila **0862 3681**

ASL Lanciano-Vasto-Chieti **0871 3571**

ASL Pescara **0854251**

I servizi veterinari ASL ricevuta la segnalazione coordinano il sopralluogo e la raccolta dei campioni.

Sopralluogo e prelievo campioni

Il servizio veterinario della ASL coordina le segnalazioni e il successivo sopralluogo e prelievo campioni in base al livello di rischio individuato:

- Livello di rischio minimo:

Carcassa di cinghiale rinvenuto morto incidentato che non presenta lesioni riferibili alla PSA (diarrea sanguinolenta, emorragie cutanee). Questo livello si associa ad uno status di "silenzio epidemiologico" in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato nell'introduzione del virus.

In caso di livello di rischio minimo, in particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti, il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z. della ASL può affidare l'esecuzione del sopralluogo ad un veterinario che operi in un'area protetta/parco o ad un veterinario libero professionista o ad altri operatori qualificati e debitamente formati.

Nel caso in cui il sopralluogo venga affidato alle figure sopra citate, queste provvedono al prelievo dell'intera carcassa e al successivo invio presso l'IZS dell'Abruzzo e del Molise.

Nel caso invece il sopralluogo venga effettuato dalla ASL, questa effettua il prelievo e il trasporto dell'intera carcassa presso l'IZS dell'Abruzzo e Molise, e solo in casi eccezionali (es. ritrovamento in zone impervie e/o inaccessibili) procede al prelievo di organi in loco.

L'organo da prelevare, da parte della ASL, per i test virologici, nei casi eccezionali è rappresentato dalla milza (o in alternativa rene, linfonodi, sangue, tonsille).

Il prelievo del midollo osseo può essere effettuato nei casi di rinvenimento di carcasse (o porzioni di carcasse) in avanzato stato di decomposizione tale da rendere impossibile il prelievo degli altri organi di elezione. Da ogni animale sottoposto a campionamento deve essere prelevato almeno un campione per i test di laboratorio.

Se più soggetti vengono campionati contemporaneamente i campioni devono essere tenuti separati.

Il prelievo della carcassa intera, deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali. Questa deve essere avvolta in teli di plastica o inserita in un contenitore utile ad evitare la contaminazione ambientale o di strumenti e mezzi. In caso di prelievi di organi in loco, devono essere rispettate tutte le norme di biosicurezza e devono essere disinfettati accuratamente ambiente ed attrezzi utilizzati.

Il trasporto dei campioni deve essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella Circolare 8/2003 del Ministero della Salute "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici".

I resti della carcassa devono essere destinati alla distruzione mediante interrimento secondo le indicazioni comunali di competenza.

- Livello di rischio massimo:

Carcasse di cinghiali che presentano lesioni riferibili alla PSA (diarrea sanguinolenta, emorragie cutanee) a prescindere dalla sospetta causa di morte o in presenza di mortalità anomala (ritrovamento di più di una carcassa nello stesso luogo, ad esclusione dei casi di incidente stradale che coinvolge più soggetti dello stesso nucleo familiare).

In caso di livello di rischio massimo il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente dalla ASL e l'intera carcassa deve essere inviata presso l'IZS dell'Abruzzo e Molise. In nessun caso il sopralluogo potrà essere demandato ad altre figure professionali, né potrà essere effettuato il prelievo di organi in loco.

Il sopralluogo deve sempre essere effettuato nel rispetto di tutte le misure di biosicurezza le norme di biosicurezza e devono essere disinfettati accuratamente ambiente ed attrezzi utilizzati. Il prelievo della carcassa intera, deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali. Questa deve essere avvolta in teli di plastica o inserita in un contenitore utile ad evitare la contaminazione ambientale o di strumenti e mezzi. Per evitare la possibile contaminazione dell'ambiente circostante, le carcasse sospette dovranno essere rapidamente rimosse dal luogo di ritrovamento o distrutte in modo da evitare la diffusione dell'infezione. Gli operatori che hanno effettuato il sopralluogo devono provvedere ad una accurata pulizia e disinfezione dell'area in cui si è svolto il prelievo delle carcasse o dei campioni, come anche degli attrezzi e dei materiali usati che non possono essere smaltiti nel rispetto delle norme di biosicurezza. Anche gli indumenti devono essere trattati secondo gli stessi principi e un'adeguata disinfezione dovrà essere applicata ai mezzi usati per il trasferimento dei campioni dal luogo del ritrovamento alla sede dell'IZSAM più vicina. Il trasporto della carcassa deve essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella Circolare 8/2003 del Ministero della Salute "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici".

Flusso dati sorveglianza passiva cinghiali

Si ribadisce che, anche nei casi in cui sopralluogo e prelievo dei campioni vengano eseguiti da personale diverso, tutte le attività sono ascritte alla responsabilità del servizio veterinario, al quale compete l'alimentazione dei dati nel sistema informativo SINVSA messo a disposizione dal Ministero della Salute all'interno della piattaforma VETINFO.

Il servizio veterinario di Sanità animale della ASL, ricevuta la segnalazione provvede a stampare mediante l'applicativo SINVSA la scheda per la raccolta dati. La scheda, riporta un **codice univoco assegnato dal sistema** e consente di raccogliere tutti i dati del prelievo.

Nella scheda devono essere inseriti i dati del responsabile dell'invio, la geolocalizzazione per individuare il punto di prelievo, i relativi dati biometrici dell'animale e il motivo dell'invio. I motivi dell'invio riportati sulla scheda sono: piano di sorveglianza passiva (da utilizzare per campioni attesi come negativi in caso di prelievo in situazioni di rischio minimo) o caso sospetto di PSA (da utilizzare per campioni prelevati in condizioni di livello di rischio massimo).

Effettuato il sopralluogo, i dati raccolti dovranno essere inseriti nel SINVSA, in modo da stampare di nuovo la scheda, preposta per l'invio della carcassa e/o dei campioni presso l'IZSAM, pre-compilata in ogni sua parte e riportante il codice univoco già assegnato dal sistema.

Nel caso in cui non sia possibile stampare nuovamente la scheda pre-compilata in ogni sua parte prima di procedere al conferimento dei campioni all'IZSAM, si raccomanda di inserire successivamente i dati nel sistema SINVSA nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali sarà necessario stampare più schede per la raccolta dati, compilando una scheda per ciascun animale.

I **campioni prelevati nell'ambito delle attività del piano di sorveglianza passiva (rischio minimo)**, vengono analizzati mediante test di laboratorio di prima istanza direttamente dall' IZSAM. In caso di **esito negativo**, l'IZSAM trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test.

In caso di **esito positivo** il laboratorio dell'IZSAM invia i campioni al CEREP per le analisi di conferma e il servizio Veterinario notifica sul SIMAN il caso di sospetto.

Il CEREP esegue i test e in caso di conferma della positività l'IZSAM, ricevuta comunicazione, trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test. Il flusso dati descritto deve essere accompagnato dalla immediata notifica di positività al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni competenti. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare in SIMAN la **conferma di caso di PSA** e adotta le misure previste dal manuale operativo delle emergenze in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.

In caso di **esito negativo**, il CEREP invia il relativo rapporto di prova all'IZSAM che lo trasmette al servizio veterinario ASL e inserisce l'esito del test nel sistema SINVSA. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto in SIMAN notificando la **mancata conferma**.

Nel caso di campioni prelevati da casi sospetti il dirigente veterinario ASL applica le misure previste dal manuale delle emergenze (disponibile nel sito web del Ministero della Salute e del CEREP) e provvede anche a notificare il sospetto attraverso il sistema informativo dedicato (SIMAN). I campioni conferiti presso l'IZSAM saranno inviati direttamente al CEREP scortati dalla/e scheda/e di prelievo SINVSA.

In caso di **esito negativo**, il CEREP invia il relativo rapporto di prova all'IZSAM che lo trasmette al servizio veterinario ASL e inserisce l'esito del test nel sistema SINVSA. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto in SIMAN notificando la **mancata conferma**.

In caso di **esito positivo**, l'IZSAM, ricevuta comunicazione dal CEREP, trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test. Il flusso dati descritto deve essere accompagnato dalla immediata notifica di positività al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni competenti. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare in SIMAN la **conferma di caso di PSA** e applica le misure previste dal manuale operativo delle emergenze in stretta collaborazione con il Sindaco e le autorità competenti nazionali e regionali.

CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL SISTEMA DI NOTIFICHE RIFERITO AI CINGHIALI

Il livello di implementazione delle attività previste dal piano di sorveglianza e prevenzione regionale è monitorato attraverso verifiche di efficacia attiva di ispezione e monitoraggio da parte del Ministero della Salute e della Regione Abruzzo.

Per quanto riguarda il piano di sorveglianza passiva nei cinghiali, l'efficacia verrà monitorata mediante il rilievo dei seguenti indicatori:

- 1) Numero di segnalazioni di ritrovamento delle carcasse/numero atteso;
- 2) Numero di test effettuati/numero di carcasse ritrovate;
- 3) Gestione del campionamento nella sorveglianza passiva dei cinghiali;

Il Ministero della Salute conduce periodicamente, ogni 4 mesi, su tutto il territorio nazionale, verifiche di efficacia per il controllo del livello di implementazione delle attività previste dal piano.



Il numero minimo atteso di cinghiali da campionare nell'ambito della sorveglianza passiva per la Regione Abruzzo e previsto dalla normativa Nazionale è di 43 capi.

Tale numero è stato suddiviso tra le diverse province sulla base della densità di popolazione della specie come riportato di seguito: (si precisa che trattandosi di sorveglianza passiva sugli animali morti il numero è orientativo per un campionamento minimo, le carcasse devono essere consegnate presso l'IZS dell'Abruzzo e Molise.)

Teramo	L'Aquila	Pescara	Chieti
10	13	9	11

CONTROLLO NUMERICO POPOLAZIONE CINGHIALI

Il controllo numerico della popolazione di cinghiali in Abruzzo è gestito dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediante attività venatoria e azioni di selecontrollo.

Con cadenza annuale la Regione Abruzzo raccoglierà informazioni in merito ai censimenti e al numero di cinghiali abbattuti e alle modalità di gestione della popolazione di cinghiale sul territorio regionale (ivi comprese aree protette).

SORVEGLIANZA PASSIVA NEI SUINI DOMESTICI

Figure coinvolte:

- Servizi Veterinari regionali;
- C.E.R.E.P. centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus;
- Servizi veterinari ASL competenti: (Sanità animale e Igiene degli allevamenti e p.z.);
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;
- Veterinari aziendali

Obiettivo principale:

Riscontrare l'infezione in tempi rapidi (early detection)


Obiettivo specifico:

- A. Su tutto il territorio regionale sarà attuata la sorveglianza passiva attraverso la segnalazione ed il successivo campionamento di tutti i casi di aumenti anomali della mortalità in tutte le categorie di allevamento di suini e al rilievo di ogni sintomatologia clinica riconducibile alle pesti suine.
- B. Inoltre, per garantire alla sorveglianza passiva della PSA nelle aziende suinicole un adeguato livello di campionamento, i servizi veterinari di Sanità animale della ASL provvedono al prelievo di organi da 2 animali venuti a morte nelle aziende suinicole, su base settimanale.

Modalità di gestione del caso:

Segnalazione:

A. La sorveglianza passiva è già prevista dalla legislazione nazionale, e in particolare dal DPR del 8/2/1954 n. 320 e dal Decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 54, che attua la direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche contro la peste suina africana.



Tutti i casi sospetti di peste suina legati al rilevamento di sintomi clinici o lesioni anatomopatologiche attribuibili alla malattia devono essere notificati, e in particolare:

1. Tutti i casi di febbre alta, morte improvvisa, presenza di sanguinamento cutaneo o di organi interni, aborto, disturbi intestinali e a carico del sistema nervoso centrale devono essere attentamente osservati e segnalati al servizio veterinario.
 2. In caso di aumento della mortalità > 30% rispetto ai valori registrati nel mese precedente, è necessario emettere il sospetto di peste suina e prelevare campioni per escludere la circolazione virale attraverso test diagnostici
- B. La segnalazione dei capi morti in stalla ai servizi veterinari è effettuata dai detentori dell'allevamento di suini e dai veterinari dell'azienda nella normale gestione del settore suinicolo.

Prelievo dei campioni:

A. Caso sospetto di Peste Suina Africana nei suini domestici

Il prelievo dei campioni e le azioni da intraprendere da parte dei servizi veterinari in caso di sospetto di Peste suina africana sono riportate nel manuale operativo nazionale (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf).

Le procedure per l'abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel manuale operativo nazionale (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf).

B. Sorveglianza passiva (specifica) aziende suinicole di consistenza inferiore a 50 capi morti in stalla

Per garantire alla sorveglianza passiva della PSA nelle aziende suinicole un adeguato livello di campionamento, il servizio veterinario su base casuale e settimanale effettua un esame anatomopatologico e il prelievo di campioni da almeno 2 carcasse di suini venuti spontaneamente a morte. Il veterinario ASL può demandare all'esame e al prelievo di organi il veterinario aziendale libero professionista qualora non sussistano elementi tali da far sospettare un caso di PSA.

Per garantire un'adeguata copertura territoriale, è auspicabile che i campioni provengano per il 50% da allevamenti intensivi, e per il restante 50% da allevamenti non commerciali.

Gli organi target da prelevare sono di seguito elencati in ordine di priorità di scelta:

1. Milza
2. Rene
3. Linfonodi (in particolare quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose)
4. Sangue
5. Tonsille
6. Osso lungo
7. Carcassa intera

Il prelievo dei campioni deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali.

Flusso dati sorveglianza passiva dei suini domestici

La sorveglianza passiva contro la malattia è in ogni caso effettuata dai servizi veterinari ufficiali e dai veterinari dell'azienda nella normale gestione del settore suinicolo. Tuttavia si ribadisce che anche nei

casi in cui sopralluogo e prelievo dei campioni vengano eseguiti da personale diverso, tutte le attività sono ascritte alla responsabilità del servizio veterinario, al quale compete l'alimentazione dei dati nel sistema informativo SINVSA messo a disposizione dal Ministero della Salute all'interno della piattaforma VETINFO.

Il servizio veterinario di Sanità animale della ASL, ricevuta la **segnalazione** provvede a stampare mediante l'applicativo SINVSA la scheda per la raccolta dati. La scheda, riporta un **codice univoco assegnato dal sistema** e consente di raccogliere tutti i dati del prelievo.

Nella scheda devono essere inseriti i dati del responsabile dell'invio, i dati anagrafici dell'azienda e dell'allevamento suino e il motivo dell'invio. I motivi dell'invio riportati sulla scheda sono: piano di sorveglianza passiva (da utilizzare per campioni in caso di prelievo nell'ambito dei suini domestici morti in stalla) o caso sospetto di PSA (da utilizzare per campioni prelevati in condizioni di mortalità >30% e/o rilevamento di sintomi clinici o lesioni anatomopatologiche).

I campioni prelevati nell'ambito delle attività del piano di sorveglianza passiva dei suini morti in stalla, vengono analizzati mediante test di laboratorio di prima istanza direttamente dall' IZSAM. In caso di esito negativo, l'IZSAM trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test.

In caso di esito positivo il laboratorio dell' IZSAM invia i campioni al CEREP per le analisi di conferma e il servizio Veterinario notifica sul SIMAN il caso di sospetto.

Il CEREP esegue i test e in caso di conferma della positività l'IZSAM, ricevuta comunicazione, trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test. Il flusso dati descritto deve essere accompagnato dalla immediata notifica di positività al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni competenti. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare in SIMAN la **conferma di caso di PSA** e adotta le misure previste dal manuale operativo delle emergenze in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.

In caso di esito negativo, il CEREP invia il relativo rapporto di prova all'IZSAM che lo trasmette al servizio veterinario ASL e inserisce l'esito del test nel sistema SINVSA. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto in SIMAN notificando la **mancata conferma**.

Nel caso di campioni prelevati da casi sospetti il dirigente veterinario ASL applica le misure previste dal manuale delle emergenze (disponibile nel sito web del Ministero della Salute e del CEREP) e provvede anche a notificare il sospetto attraverso il sistema informativo dedicato (SIMAN). I campioni conferiti presso l'IZSAM saranno inviati direttamente al CEREP scortati dalla/e scheda/e di prelievo SINVSA.

In caso di esito negativo, il CEREP invia il relativo rapporto di prova all'IZSAM che lo trasmette al servizio veterinario ASL e inserisce l'esito del test nel sistema SINVSA. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto in SIMAN notificando la **mancata conferma**.

In caso di esito positivo, l'IZSAM, ricevuta comunicazione dal CEREP, trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test. Il flusso dati descritto deve essere accompagnato dalla immediata notifica di positività al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni competenti. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare in SIMAN la **conferma di caso di PSA** e applica le misure previste dal manuale operativo delle emergenze in stretta collaborazione con il Sindaco e altre autorità.

VERIFICA DEI LIVELLI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA

Stato delle aziende suinicole relativamente ai livelli di biosicurezza adottati

A questo scopo le aziende suinicole sono classificate, sulla base del rischio in 3 categorie:

1. **Aziende non commerciali o famigliari:** i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo, (Reg. del Consiglio Regione Abruzzo n. 2/2011-art.7, comma a: suini e cinghiali allevati fino a n. 4 suini > 25Kg.) né gli animali vivi né i prodotti suini vengono movimentati all'esterno dell'azienda;
2. **Aziende commerciali:** (da riproduzione ed ingrasso) i suini sono movimentati da vita e da macello, i prodotti suini vengono trasportati al di fuori dell'azienda;
3. **Aziende allo stato brado o semibrado:** i suini sono allevati all'aperto in modo temporaneo o permanente;

In base al rischio quindi i Servizi Veterinari delle ASL dovranno verificare le misure di biosicurezza adottate in primis nelle aziende allo stato brado o semibrado dove è più frequente l'eventuale contatto tra i suini domestici con i cinghiali.

Nella Regione Abruzzo le aziende con questa tipologia sono 73 ripartite per comprensorio ASL come raffigurato nella tabella 1. Gli allevamenti commerciali stabulati (riproduzione, ingrasso) e famigliari sono quelli rappresentati nella tabella 2:

tabella 1 – ripartizione delle aziende all'aperto semibrade secondo le varie tipologie

ASL	RIPRODUZIONE	INGRASSO	FAMIGLIARE	Altro	Totale
Pescara	4	5	2	0	11
Lanciano/Vasto/Chieti	8	15	3	1	27
Teramo	9	5	0	0	14
Avezzano/Sulmona/L'Aquila	12	7	1	1	21
Totale	33	32	6	2	73

Tabella 2 – ripartizione delle aziende commerciali (riproduzione ed ingrasso) e non commerciali (famigliari)

ASL	Allevamenti da riproduzione	Allevamenti da ingrasso	Allevamenti famigliari
Pescara	85	61	2.331
Lanciano/Vasto/Chieti	37	114	5.353
Teramo	103	241	4.478
Avezzano/Sulmona/L'Aquila	52	65	2.490
Totale	277	481	14.652

I controlli che devono essere svolti nel territorio regionale, nell'ambito del piano, **corrispondono a 50 controlli per gli allevamenti commerciali e 50 controlli per gli allevamenti famigliari** così ripartiti per comprensorio ASL secondo la valutazione del rischio:

ASL	n. controlli allevamenti commerciali semibradi (riproduzione – ingrasso)	n. controlli allevamenti commerciali stabulati (riproduzione – ingrasso)	n. controlli allevamenti famigliari stabulati
Pescara	7	5	3
Lanciano/Vasto/Chieti	20	7	7
Teramo	8	14	6
Avezzano/Sulmona/L'Aquila	15	4	4
Totale	50	30	20

Per i controlli i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali i quali procederanno a verificare il livello di biosicurezza degli allevamenti utilizzando il sistema informativo Classyfarm disponibile sul sito web dedicato www.classyfarm.it attraverso una check-list appositamente elaborata.

Criteri minimi di biosicurezza per gli allevamenti allo stato brado o semibrado	
1.	Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei s.o.a. (Reg. (CE) 1069/2009)
2.	Divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con cinghiali
3.	Divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia)
4.	Divieto di contatto con suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia
5.	Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato
6.	Obbligo di recinzione che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro
7.	Obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione
8.	Controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda

Criteri minimi di biosicurezza per gli allevamenti famigliari	
1.	Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei s.o.a. (Reg. (CE) 1069/2009)
2.	Evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con cinghiali
3.	Evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia)
4.	Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione)
5.	Utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti
6.	Divieto di contatto con suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia
7.	Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato
8.	Controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio
9.	Divieto di utilizzo di scrofe e verri per la riproduzione
10.	I locali dell'azienda dovrebbero: essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso dei cinghiali o altri animali- prevedere sistemi di disinfezione per indumenti o calzature degli operatori o locali adibiti a spogliatoi per permettere il cambio in corrispondenza dell'ingresso in azienda

Criteri minimi di biosicurezza per gli allevamenti commerciali (riproduzione ed ingrasso)	
1.	Individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale
2.	Stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli e locali
3.	Stabilire regole igienico-sanitarie per il personale
4.	Vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale
5.	Effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale
6.	Riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena etc.)
7.	Effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale
8.	Obbligo di idonee recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali e quelli di stoccaggio di mangime e liquami



FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

Il principale beneficio atteso dall'implementazione del presente piano è quello di aumentare il livello di allerta e di preparazione alla gestione di un'eventuale emergenza per l'introduzione del virus della PSA in Italia.

Gli strumenti per migliorare la consapevolezza sui potenziali rischi sono rappresentati dalle attività di formazione, informazione, conoscenza dei protocolli di campionamento e attività di verifica.

Nelle attività di formazione ed informazione sono individuate tre categorie di destinatari:

- Servizi Veterinari regionali e locali, Veterinari liberi professionisti mediante gli ordini professionali;
- Cacciatori, allevatori associazioni di categoria e altri stakeholders;
- Forze dell'ordine.

Le attività formative prevedono lo svolgimento di corsi a livello nazionale che verranno poi replicati a livello regionale secondo l'approccio della formazione di formatori e utilizzando diversi canali di comunicazione.

MISURE DA APPLICARE IN CASO DI POSITIVITA'

In caso di conferma e/o sospetto di infezione si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal manuale operativo (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf).

Indennità di abbattimento

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla L. n. 218/1988 e dal DM 298/1989 e s.m.

Il Dirigente Servizio
Dr. Giuseppe Lucifora



